

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile

riunita in camera di consiglio e così composta

Dott. Enrica Drago	-Presidente
Dott. Rosella Silvestri	-Consigliere
Dott. Francesca Traverso	-Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 488 / 2020 R.G. promossa da

SOCIETA' BORGO DEGLI ULIVI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE rapp. e difeso dall'Avv.to MANDUCA VITTORIO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica

PARTE ATTRICE


nei confronti di

COMUNE DI RANZO rapp. e difesa dall'avv.to presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica

PARTE CONVENUTA

contumace






CONCLUSIONI

Per l'attore

“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, preso atto della declaratoria ex art. 9 comma 5 L. 488/99 e sue successive modificazioni e integrazioni, in riforma dell'impugnato lodo arbitrale del 06/08/2019 ed in accoglimento del presente gravame: 1) in via principale, accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale del 06/08/2019 attesa la mancata sottoscrizione dell'atto da parte del Collegio Arbitrale per le causali di cui in premessa; 2) in via gradata, accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale del 06/08/2019 attesa l'incompetenza del Collegio Arbitrale per essere la controversia devoluta al Giudice Amministrativo e, nello specifico, al competente TAR della Liguria per le causali di cui in premessa; 3) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale del 06/08/2019 attesa la violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia per le causali di cui in premessa; 3) in ogni caso: a) respingere le domande attoree poiché i correlativi diritti sono estinti per intervenuta prescrizione per le causali di cui in premessa; b) respingere le domande attoree, limitatamente al riconoscimento del diritto di proprietà della somma di Euro 15.000,00 e al correlativo diritto di utilizzo, poiché le stesse esorbitano dai limiti della convenzione arbitrale per le causali di cui in premessa; c) respingere le domande attoree perché inammissibili e/o improcedibili e/o illegittime e/o infondate e/o non provate e/o i correlativi diritti estinti per intervenuta prescrizione e/o per essere le domande e le conclusioni formulate oltre i limiti della convenzione urbanistica per le causali di cui in premessa; 4) in ogni caso, porre a carico del Comune di Ranzo i compensi del Collegio Arbitrale e le spese dell'arbitrato, con condanna al pagamento delle spese legali della pregressa fase e del presente grado del giudizio sostenute





dalla società appellante e con refusione delle spese della pregressa fase eventualmente versate in esecuzione del lodo impugnato.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14.07.2020 la Società Borgo degli Ulivi S.r.l. in liquidazione conveniva in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Genova, il Comune di Ranzo per ivi sentire dichiarare nullo il lodo emesso in Bordighera IM in data 06/08/2019 e depositato in pari data Collegio arbitrale presieduto dall'avv.to Cristina Celi nominata dal Presidente del Tribunale di Imperia con il quale erano state respinte le eccezioni formulate dalla SOCIETÀ BORGIO DEGLI ULIVI IN LIQUIDAZIONE in ordine all'incompetenza del collegio arbitrale difetto di giurisdizione inammissibilità e improcedibilità della domanda e prescrizione dei diritti in capo al Comune di Ranzo accolte le domande del Comune di Ranzo e condannata l'appellante al pagamento dei compensi in favore del Collegio Arbitrale.

All'udienza del 16.12.2020, la Corte dichiarava la contumacia della società convenuta, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.12.2020


Dopo una serie di rinvii determinati dalla necessità di ricomporre il Collegio, atteso il pensionamento di alcuni dei suoi membri, la causa veniva trattenuta in decisione immediata il 18 gennaio 2023.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Debbono essere esaminate preliminarmente le questioni di nullità del lodo in quanto idonee a definire il giudizio, trattandosi di impugnazione di lodo rituale.

- 1. PRIMO MOTIVO: DIRITTO NULLITÀ DEL LODO ARBITRALE FERMA MANCATA SOTTOSCRIZIONE VIOLAZIONE ART 829 COMMA 1 N 5 E ART 823 COMMA 2 N 7.**





2. SECONDO MOTIVO: NULLITÀ DEL LODO PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE VIOLAZIONE ART 829 COMMA 1 N 5 CPC E ART 823 COMMA 2 N 7 MANCANZA DI POTERE DI AUTENTICA E DI SOTTOSCRIZIONE ATTI CON FIRMA DIGITALE


Entrambi i motivi (esaminati unitariamente in quanto collegati) sono infondati. Borgo degli Ulivi impugna il lodo arbitrale, in primo luogo, per nullità derivante dall'omessa sottoscrizione del lodo da parte degli arbitri e comunque per l'assenza in capo alla Presidente del Collegio arbitrale del potere certificativo. Produce a tal fine copia della pronuncia arbitrale allegata alla comunicazione inviata a mezzo posta certificata alla società dalla Presidente del Collegio arbitrale in data 7.08.2019.

Con la già menzionata missiva la Presidente del Collegio arbitrale da atto di notificare un "documento redatto in proprio contenente lodo arbitrale depositato in data 06.08.2019" (cfr. produzione parte impugnante del 20.09.22).

L'art. 824 c.p.c. attribuisce al Collegio arbitrale, contrariamente a quanto sostenuto da parte impugnante, di poteri certificativi: "Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo". È dunque la legge che attribuisce uno speciale potere certificativo agli arbitri, indipendentemente dalla professione da questi esercitata. Nel caso in esame, il fatto che la sola Presidente abbia attestato la conformità dell'atto al documento originale redatto dal Collegio Arbitrale, non costituisce motivo di nullità ma al più una irregolarità nella certificazione che non rientra tra le cause di nullità del lodo.

Nella copia telematica del lodo depositata si legge a pag. 37 "Così deciso, a maggioranza del Collegio Arbitrale, il 06 agosto 2019, e sottoscritto nella data e nel luogo indicato a fianco di ciascuna sottoscrizione". Tale certificazione fa fede fino a querela di falso.





La parte appellante, non solo non ha espletato tale rimedio, ma non ha neppure prodotto la copia autentica dell'originale del LODO¹.

L'eccezione di nullità deve essere respinta non avendo parte appellante fornito la prova di quanto dedotto.

3. NULLITÀ DEL LODO PRONUNCIATO FUORI DAI LIMITI DELLA CONVENZIONE D'ARBITRATO E DECISIONE SUL MERITO DELLA CONTROVERSIA NEL CASO IN CUI IL MERITO NON POTEVA ESSERE DECISO ART 829 COMMA 1 N. 4 CPC DIFETTO DI GIURISDIZIONE PER ESSERE LA CONTROVERSIA DEVOLUTA AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

Con il terzo motivo l'appellante lamenta che sia stata decisa dal Collegio arbitrale una controversia che avrebbe dovuto essere devoluta al giudice amministrativo.

In particolare si duole del fatto che le istanze del Comune di Ranzo fossero inerenti a questioni collegate al rilascio della licenza edilizia ed ai certificati di agibilità basandosi sull'atto unilaterale d'obbligo edilizio del 1999 che sarebbe qualificabile come integrativo o sostitutivo "del provvedimento amministrativo concessorio ed equiparabile ad un vero e proprio contratto di natura privatistica" (cfr. atto appello pag. 6) e dunque soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il collegio arbitrale, contrariamente a quanto statuito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ha ritenuto la propria competenza, nonostante si verta in materia di interessi legittimi.

Il motivo è infondato e deve essere respinto. Sul punto deve essere richiamata la clausola compromissoria (contenuta nell'art.12 del contratto denominato "Atto unilaterale d'obbligo" stipulato inter partes in data 28/07/1999) "Salvo quanto previsto all'art.16 della legge 28 gennaio 1977 n.10 tutte le contestazioni che potessero sorgere in ordine all'attuazione del presente atto unilaterale d'obbligo

¹ La parte produce la dichiarazione di conformità delle copie telematiche allegata all'atto introduttivo ma omette di inserirvi l'atto impugnato.



saranno decise, in via di diritto ed in modo rituale, da un collegio arbitrale presieduto da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Imperia e composto da due arbitri nominati rispettivamente dal Sindaco del Comune di Ranzo e dalla Società”.

L'art. 16 della legge 10/1977 prevede che. *“i ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione viene data o negata, nonché contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli articoli 15 e 18, sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali, oltre i mezzi di prova previsti dall'articolo 44, primo comma, del R.D 26 giugno 1924, n. 1054, possono disporre altresì le perizie di cui all'articolo 27 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642.”.*

Nel caso in esame, come correttamente ritenuto nel provvedimento impugnato, non si verte in materia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di questioni inerenti l'inadempimento della Società impugnante ad alcuni obblighi assunti con l'atto unilaterale², da qualificarsi come atto privatistico sostitutivo del provvedimento amministrativo concessorio come, peraltro, riconosciuto dallo stesso impugnante (sul punto atto di appello pag. 6³). D'altra parte è lo stesso Supremo Collegio a precisare come “nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo, in cui si contesti l'affermazione degli arbitri di non poter pronunciare sui diritti soggettivi in discussione per la loro devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la sopravvenienza dell'art. 6, comma 2, della legge n. 205 del 2000 - per il quale "le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto" - determina la compromettibilità della lite (pur non sussistente in base alla legge del tempo della stipulazione del compromesso o clausola

² in particolare, come indicato dallo stesso appellante, (pag. 6 atto di appello) “a) il mancato trasferimento della proprietà di alcuni terreni; b) la mancata esecuzione di opere di urbanizzazione (primaria e secondaria) c) la mancata costituzione di servitù di passaggio dirette a garantire l'accesso alle opere di captazione idrica per uso pubblico”.

³ “Del resto è pacifico in giurisprudenza che questi accordi siano qualificabili come integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo concessorio ed equiparabili ad un vero e proprio contratto di natura privatistica (da ultimo sezioni Unite di Corte di Cassazione del 9/3/2015 n 4683 in motivazione pag. 6).



compromissoria) per il mero fatto della sua inerenza soltanto a diritti soggettivi (ancorché sussista detta giurisdizione esclusiva) e comporta l'accoglimento dell'impugnazione medesima, la conseguente devoluzione alla corte d'appello della decisione sul merito sulla domanda, se ricorrano le condizioni all'uopo fissate dall'art. 830, secondo comma, cod. proc. civ. (Sez. U, **Sentenza n. 14545** del 12/07/2005). Ancora in tempi recenti precisa la Corte che, quando si verta in materia di diritti soggettivi, “trova applicazione l'art. 6, comma secondo, della legge n. 205 del 2000 (vigente all'epoca della stipulazione del contratto d'appalto, e successivamente trasfuso nell'art. 12 del d.lgs. n. 104 del 2010), il quale consente di deferirne la risoluzione ad arbitri, alla duplice condizione che l'arbitrato abbia carattere rituale e che la decisione abbia luogo secondo diritto”. (così Cass. Sez. U n. 1251 del 17/01/2019).

Nel caso di specie la clausola compromissoria contenuta nell'atto unilaterale d'obbligo soddisfa entrambe le condizioni.

Da ciò ne discende l'infondatezza del motivo numero **5 (NULLITÀ DEL LODO ARBITRALE PER VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI DIRITTO RELATIVE AL MERITO DELLA CONTROVERSIA EX ART 829 COMMA 3 CPC)**, in relazione all'ammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c. espletata dal Comune di Ranzo al fine di ottenere l'esecuzione coattiva della convenzione ed in particolare al fine di trasferire le aree sulle quali collocare i cassonetti dei rifiuti e dei parcheggi nonché per la costituzione della servitù di transito per la manutenzione dell'impianto di acqua potabile con costruzione della strada dedicata. Tale questione è esaminabile trattandosi di convenzione stipulata anteriormente alla riforma della legge 40 del 2006 (cfr. Sez. 1, n. **17339** del 13/07/2017 : In tema di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 dello stesso decreto, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella (2 marzo 2006); tuttavia, per stabilire se sia ammissibile tale impugnazione, la legge, cui l'art. 829, comma 3, c.p.c. rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento



della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina - ma in forza di convenzione stipulata anteriormente - nel silenzio delle parti è applicabile l'art. 829, comma 2, c.p.c. nel testo previgente, che ammette l'impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile).

Come correttamente ritenuto dal provvedimento impugnato, il rimedio utilizzato dall'Ente per ottenere l'esecuzione coattiva della Convenzione, è derivante dalla natura della convenzione stessa alla stregua di un atto negoziale di natura privatistica (sull'esperibilità del rimedio si veda, sul punto, anche Sez. 1, **Sentenza n. 21885** del 21/10/2011: "Nel caso di inadempimento da parte di un privato all'impegno assunto con un comune a trasferire la proprietà di un terreno, seppur collegato (e nella specie posteriore) all'accordo corrispondente allo schema procedimentale di cui all'art. 31, quinto comma, della legge n. 1150 del 1942 (nel testo "ratione temporis" vigente), avente ad oggetto il rilascio di una licenza edilizia subordinata all'impegno di attuare le opere di urbanizzazione, il diritto del comune di avvalersi della tutela dell'esecuzione del contratto in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., non è indisponibile e quindi è soggetto a prescrizione; non basta infatti ad integrare l'indisponibilità - cui fa riferimento l'art. 2934, secondo comma, cod. civ. - l'esistenza di una finalità di pubblico interesse, il cui perseguimento non si sottrae, in via di principio, agli effetti del trascorrere del tempo, nemmeno quando si sia in presenza di atti autoritativi della P.A., e dovendosi comunque avere riguardo al contenuto oggettivo del diritto della cui prescrizione si discute, non già alla natura ed alla causa degli atti negoziali dai quali quel diritto trae origine.").

4. NULLITÀ DEL LODO ARBITRALE PER VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI DIRITTO RELATIVE AL MERITO DELLA CONTROVERSIA EX ART 829 COMMA 3 CPC.



L'appellante si duole del fatto che il Collegio Arbitrale abbia ritenuto non prescritti i diritti del Comune di Ranzo discendenti dalla Convenzione del 1999, pur non avendo l'ente interrotto la prescrizione se non dopo il decorso della stessa in violazione dell'art. 2946 c.c..

Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, risulta dal lodo impugnato che con lettera dell'8 gennaio 2005 il Comune di Ranzo abbia contestato alla società impugnante gli inadempimenti indicati nell'atto di citazione (in relazione alla "zona da attribuire a parcheggio pubblico ed alla mancata acquisizione del diritto di servitù di transito permanente per accedere all'impianto per la captazione idrica" (pag. 12 Lodo) ben prima dunque della scadenza del termine decennale anche a considerare il termine decorrente dall'Atto Unilaterale del 1999, anziché dall'Atto unilaterale d'obbligo 13/09/2002, integrativo di quello precedente. Tale missiva costituisce un atto interruttivo della prescrizione che, come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, "non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante" (Cass. **Ordinanza n. 24913 del 18/08/2022.**)

Per quanto concerne gli ulteriori motivi dedotti resta fermo che "La denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19324 del 12/09/2014, Rv. 632214 – 01; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 28997 del 12/11/2018, Rv. 651474 - 01), mentre nella prospettazione della società la violazione di tali regole consegue alla errata valutazione degli elementi acquisiti al giudizio da parte del Collegio Arbitrale.

Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'impugnazione proposta da BORGIO DEGLI ULIVI IN LIQUIDAZIONE deve essere rigettata.



Nulla in punto spese, essendo rimasto contumace il comune di Ranzo (cfr. Cass Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018 “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”).

Si dà atto ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'integrale rigetto dell'impugnazione.

P. Q. M.

La Corte di Appello

Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,

- Rigetta l'impugnazione proposta da SOCIETA' BORGIO DEGLI ULIVI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, avverso il Lodo pronunciato *inter partes* in data 6 agosto 2019.
- Nulla sulle spese.
- Si dà atto ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'integrale rigetto dell'impugnazione.

Genova 18 gennaio 2023

Il Consigliere estensore

Dott. Francesca Traverso

Il Presidente

Dott. Enrica Drago

